

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1258

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STEGAGNINI, PERRONE, SAVIO, CACCIA, BONETTI,
MELELEO, REBULLA, ASTORI**

Presentata il 28 luglio 1987

Modifiche e interpretazioni autentiche di alcune norme della legge 19 maggio 1986, n. 224, e della legge 10 maggio 1983, n. 212, concernenti il reclutamento, lo stato e l'avanzamento di sottufficiali ed ufficiali delle Forze armate

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'unità proposta di legge si prefigge lo scopo di rimediare ai problemi interpretativi sorti nell'applicazione della legge 19 maggio 1986, n. 224, la cui lunga soluzione vanifica la portata della legge stessa unitamente alle attese degli aventi diritto. È a tutti noto il travagliato *iter* della legge come sono pure noti i motivi che hanno portato alla sua approvazione lasciando qualche dubbio interpretativo.

Con l'articolo 1 si tende a rimediare all'ingiusto trattamento riservato agli ufficiali in spe. dei ruoli normali appartenenti ai vari Corpi dell'Esercito provenienti dal completamento considerando per essi lo stesso sviluppo di carriera dei « pari corso » di complemento appartenenti allo stesso ruolo e specialità, in armonia a quanto già attuato per gli ufficiali del ruolo normale unico delle armi

con legge 2 dicembre 1975, n. 626, ed alla sistemazione dei pari grado del ruolo ad esaurimento senza detrazione di anzianità.

Con l'articolo 2 si intende chiarire la posizione degli ufficiali del ruolo ad esaurimento.

Con l'articolo 3 si intende chiarire che per le promozioni alla vigilia si prescinde dalla valutazione di merito in quanto questi ufficiali non possono essere richiamati in servizio con il grado acquisito ai sensi dell'articolo 32.

Con l'articolo 4 si intende chiarire la volontà del legislatore in merito al quinto comma dell'articolo 43.

Il quinto comma dell'articolo 43 della legge n. 224 del 1986 dà facoltà al Ministro della difesa di disporre il collocamento anticipato in ausiliaria degli ufficiali che ne facciano domanda e che si

trovino a meno di 4 anni dal limite di età previsto per il proprio grado.

Agli stessi competono il trattamento pensionistico che sarebbe loro spettato qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età e, se già valutati, la promozione « alla vigilia » istituita dalla legge n. 536 del 1971 ed i sei scatti aggiuntivi ad essa connessi.

Il predetto quinto comma nella sua attuale formulazione potrebbe indurre ad una interpretazione strettamente letterale secondo la quale il collocamento anticipato in ausiliaria debba ricondurre alla vigente disciplina di cessazione dal servizio a domanda prevista dall'articolo 43 della legge sullo stato degli ufficiali (n. 113 del 1954).

Orbene, in tale eventualità verrebbe a determinarsi una sostanziale disparità di trattamento tra ufficiali aventi titolo alla promozione « alla vigilia » di cui alla citata legge n. 536 del 1971, che ne potranno fruire con un anticipo sino a 4 anni (compresi i 6 scatti aggiuntivi) e gli altri ufficiali che fruirebbero invece del solo computo della predetta anzianità fittizia e non anche della promozione alla vigilia conferita per il raggiungimento del limite di età prevista dal comma 6 dell'articolo 32.

Per questi ultimi ufficiali, quindi, l'esodo in questione non configura in pratica alcun concreto vantaggio.

Invero, questa interpretazione risulterebbe in contrasto con lo spirito innovativo della legge n. 224 del 1986 che ha inteso estendere la promozione « alla vigilia » a quelle categorie di ufficiali che sino ad ora ne erano rimaste escluse, in quanto in situazioni obiettivamente analoghe, detta esclusione continuerebbe ad operare.

Va osservato, infine, che sul piano giuridico la facoltà esplicitamente conferita al Ministro di accogliere o no la richiesta di collocamento anticipato in ausiliaria, contenuta nel quinto comma in parola, attribuisce alla norma stessa un chiaro carattere di specialità e pertanto di autonomia rispetto alla precedente disciplina su analoga materia, di cui al citato arti-

colo 43 della legge di Stato che limita invece i casi di non accoglimento ai soli motivi penali e disciplinari.

Al fine di pervenire ad una inequivocabile e corretta applicazione della norma si rende, pertanto, necessario puntualizzare che la cessazione dal servizio è equiparata a tutti gli effetti a quella per il raggiungimento dei limiti di età.

Con l'articolo 5 si intende rimediare ad alcune anomalie create dalla legge n. 224 del 1986 nei riguardi di alcuni gradi di ufficiali dei Servizi tecnici dell'Esercito che vengono, in effetti, penalizzati.

Con l'articolo 6 si intende rimediare ad alcune ingiustizie che si sono create in sede di applicazione dell'articolo stesso. Infatti i commi primo e secondo dell'articolo 32 della legge n. 224 del 1986 consentono la promozione al grado superiore dei capitani dei ruoli ad esaurimento e dei maggiori degli stessi ruoli quando abbiano compiuto, i primi, 11 anni di permanenza nel grado e 18 anni di servizio ed i secondi 4 anni di permanenza nel grado e 22 di servizio.

Gli organi competenti del Ministero della difesa hanno interpretato la locuzione « anni di servizio » in « anni di servizio da ufficiale ».

Rispetto a precedenti disposizioni (legge n. 574 del 1980) sono state aggiunte le condizioni relative agli anni compiuti in servizio per evitare inopportuni scavalcamenti nelle promozioni di ufficiali di altri ruoli ed aventi diversa progressione di carriera.

Tale scopo è ugualmente raggiunto se gli anni vengono conteggiati comprendendovi il periodo di servizio precedente la nomina ad ufficiale. Invero tale periodo è relativamente breve per gli incorporati nell'Esercito ed Aeronautica (3 mesi di corso), ma diventa consistente per quelli della Marina (9 mesi di corso e 3 da aspirante guardiamarina).

Va anche considerato che la problematica in esame interessa pochi elementi e cioè coloro che seguivano la vecchia procedura per giungere alla promozione ad ufficiale; questa procedura è stata ora

unificata per tutte le tre Forze armate a quella dell'Esercito (3 mesi di corso).

Anche se può apparire pleonastico, è comunque opportuno e giusto, anche per evitare un lungo ed inutile contenzioso, apportare ai due commi citati le varianti proposte nell'articolo 1 ed intese a specificare che la durata del servizio decorre dall'arruolamento.

La nuova norma comporta oneri aggiuntivi trascurabili per il limitato numero di interessati (31 capitani e 6 maggiori) e per l'esiguo anticipo nella possibilità di essere promossi (massimo 1 anno).

L'introduzione di un comma dopo il secondo ha lo scopo di regolarizzare l'anzianità degli ufficiali del ruolo ad esaurimento che rivestivano il grado di maggiore all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 574 del 1980 e che sono stati penalizzati con la promozione al grado superiore.

Per quanto riguarda il terzo comma un numero di ufficiali dei ruoli ad esaurimento, che ha conseguito, prima o durante la permanenza in servizio, una laurea, non beneficia della norma contenuta nel terzo comma dell'articolo 32 della legge n. 224 del 1986 perché immessi in ruoli ad esaurimento che non richiedono il possesso di diploma di laurea.

Considerato che appare evidente che si sia voluto dare con la citata norma un particolare riconoscimento di merito a quegli ufficiali dei ruoli ad esaurimento che sono laureati, si ritiene che dal beneficio non si possano escludere coloro che hanno conseguito tale diploma, a titolo personale e con lodevole impegno e sacrificio, anche se esso non è richiesto per l'immissione nel ruolo cui appartengono, ma pertinente e qualificante per l'attività che debbono svolgere nel ruolo stesso. Restano comunque esclusi coloro che hanno conseguito una laurea in materie estranee all'attività che potrebbero essere chiamati a svolgere in quanto appartenenti ad un determinato ruolo.

L'introduzione del comma 5-bis si rende necessaria per chiarire la posizione degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dell'Esercito trattenuti perché residenti in territori ceduti ad altri Stati in virtù del Trattato di pace ingiustamente esclusi dall'applicazione della legge 20 settembre 1980, n. 574, a differenza di quelli della Marina e dell'Aeronautica.

Senza voler fare della inutile e sterile polemica che sarebbe fuori luogo, questi ufficiali, oltre ad aver partecipato alla guerra 1940-1944 ed alla guerra di liberazione hanno rinunciato a tutto, affetti e beni materiali, per un ideale tradito.

Occorre un atto di riparazione per evitare questa umiliante e sconcertante ingiustizia e per dare il giusto riconoscimento a chi ha dato di più.

Infine, bisogna anche tenere conto che alcuni tenenti colonnelli della Marina e dell'Aeronautica militare, già trattenuti ai sensi della legge n. 808 del 1965, sono stati promossi al grado di colonnello in virtù dell'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, mentre quelli dell'Esercito per una interpretazione restrittiva dell'Amministrazione militare, sono stati esclusi da tale beneficio.

La modifica al comma 8 è necessaria perché la non cumulabilità sancita dal comma 8 dell'articolo 32 fra la promozione « alla vigilia » prevista dai commi 5 e 6 dello stesso articolo con i benefici combattentistici di cui alla legge n. 336 del 1970, determina una ingiusta sperequazione in danno di quella che ormai può definirsi l'ultima aliquota ufficiali « combattenti » che a differenza di colleghi più anziani vedono negato un sia pur minimo riconoscimento per i sacrifici sofferti. Essi, infatti, in quanto destinatari della norma di cui al comma 6 dell'articolo 32, all'atto della cessazione dal servizio per i limiti di età, non possono usufruire, per effetto della non cumulabilità voluta dal citato comma 8 dello stesso articolo 32, dei benefici combattentistici per essi espressamente previsti dalla precedente legge n. 336 del 1970.

Emblematico il caso di una medaglia d'oro al valor militare, vivente — capitano di corvetta del ruolo unico del Corpo degli specialisti della Marina militare — che è collocato in congedo in corso d'anno con il grado di capitano di fregata ma senza alcun riconoscimento « combattentistico ».

La non cumulabilità, oltre al danno morale, comporta anche un danno materiale in quanto a volte il beneficio economico conseguente alla promozione è inferiore a quello dei 3 scatti conseguente all'applicazione del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 336 del 1970.

Perciò si ritiene che la norma di cui al comma 8 dell'articolo 32 vada corretta nel senso di limitare la non cumulabilità della promozione solo con il beneficio della qualifica/classe di stipendio immediatamente superiore prevista dal comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 336 del 1970.

Ai fini di evitare una sperequazione a danno degli ufficiali del ruolo normale che andando via a domanda non si trovano nelle condizioni di poter beneficiare degli effetti degli articoli 32 e 43 della legge n. 224 del 1980, viene loro conferita una promozione nella posizione di ausiliaria ai sensi dell'articolo 34 della legge n. 574 del 1980, così come previsto a favore degli ufficiali del ruolo speciale.

La norma comporta oneri aggiuntivi estremamente limitati almeno nei prossimi 16 anni.

La necessità di aggiungere il comma 9-bis è richiesta dalle esigenze di sanare alcune ingiustizie.

Come noto il comma 9 dell'articolo 32 della legge n. 224 del 1986 tende a conferire agli ufficiali che cessano dal servizio per limiti di età 6 scatti di stipendio, qualora non usufruiscano della promozione prevista dai commi 5 e 6.

Orbene, l'applicazione di tale previsione normativa determina in taluni casi situazioni manifestamente ingiuste che sicuramente vanno ben oltre la volontà del legislatore. Basti pensare ad esempio a ciò che si verifica per gli ufficiali del Corpo degli specialisti. Infatti un capitano

di corvetta viene collocato in ausiliaria per raggiunti limiti di età, in applicazione del comma 6, con il grado ed il trattamento pensionistico del capitano di fregata.

Tale trattamento economico è superiore di un solo scatto a quello del Capitano di Corvetta, essendo i due gradi inquadri nello stesso livello. Viceversa, il tenente di vascello, valutato, giudicato idoneo ma non promosso (e talvolta superato nella graduatoria di merito dal capitano di corvetta di cui innanzi: si ricordi che l'organico dei tenenti di vascello è di 423 unità, mentre quello dei capitani di corvetta è di sole 22 unità) viene collocato in ausiliaria con il grado di capitano di corvetta (la promozione gli compete per effetto della legge n. 536 del 1971) ed in più gli vengono attribuiti i 6 scatti di stipendio di cui al comma 9 dell'articolo 32 della legge n. 224 del 1986. Conseguenza: percepisce 5 scatti di stipendio in più del collega che magari lo ha superato nell'avanzamento a scelta a capitano di corvetta e che viene collocato in congedo con il grado superiore di capitano di fregata!

Situazione questa inaccettabile che si verifica oggi in Marina nel Corpo degli specialisti e in futuro si verificherà anche nei corrispettivi Corpi dell'Esercito (compresi i Carabinieri), dell'Aeronautica e della Guardia di finanza.

Analogo inconveniente si verifica, anche se con conseguenze economiche meno gravi, in quei ruoli in cui il grado vertice è di maggior generale (farmacisti e veterinari per l'Esercito e chimici e fisici per l'Aeronautica) o capitano di vascello (farmacisti per la Marina militare). Anche in questi casi, invero limitati a circa 1 o 2 ogni anno, i 6 scatti attribuiti a chi consegue il grado vertice « alla vigilia » determinano un più favorevole trattamento pensionistico rispetto a quello previsto per chi raggiunge tale grado durante il servizio ed è destinatario della promozione « alla vigilia » a tenente generale o contrammiraglio ai sensi del citato comma 6 dell'articolo 32 che comporta un incremento pari a 6 scatti.

È necessario perciò introdurre un correttivo che preveda che l'ufficiale destinatario della norma di cui al comma 6 dell'articolo 32 della legge n. 224 del 1986 percepisca almeno lo stesso trattamento dell'ufficiale collocato in congedo con il grado inferiore e destinatario del comma 9 dello stesso articolo 32 della legge n. 224 del 1986.

A ciò può provvedersi aggiungendo dopo il comma 9 un comma 9-bis come formulato nell'articolo 6, comma 7, della presente proposta di legge.

Esso alla pari di quanto previsto per gli ufficiali promossi nella posizione di « a disposizione », consente di attribuire a domanda il beneficio economico dell'articolo 13 della legge n. 804 del 1973 in luogo della promozione al grado superiore che, invece, viene differita al « giorno dopo » il collocamento in congedo, e che comunque salvaguarda la posizione morale.

La nuova norma comporta un esiguo aumento di spesa (circa 10,5 milioni per anno).

Con la sostituzione del comma 11 va ricordato che la decorrenza dal 1° gennaio 1985, prescritta dal comma 11 dell'articolo 32 è riferita ai soli commi 5 e 6 dello stesso articolo e deriva, come noto, dalla originaria stesura dell'articolo che non contemplava il comma 9 (e quindi il 9-bis che si propone ora di aggiungere).

Esso determina una evidente sperequazione tra i destinatari dei predetti commi 5 e 6 ed i destinatari del comma 9 (ora anche il 9-bis) nonostante che le due citate norme altro non abbiano voluto rappresentare che il « paritetico beneficio » in entità e decorrenza per gli ufficiali destinatari della « promozione alla vigilia » di cui alla legge n. 536 del 1971 rispetto agli ufficiali destinatari della « promozione considerata ad anzianità » introdotta *ex-novo* (anche oltre il grado vertice del ruolo di appartenenza) dai commi 5 e 6 dell'articolo 32 della legge n. 224 del 1986.

L'applicazione dell'attuale norma determina il verificarsi dell'assurdo che proprio il comma 9 dell'articolo 32 voleva

evitare: nel periodo 1° gennaio 1985-15 giugno 1986 il colonnello del ruolo speciale viene collocato in congedo con il grado di generale conferito oltre il grado vertice del ruolo di appartenenza che ha lo stesso grado e lo stesso trattamento economico del colonnello del ruolo normale che, avendo assolto alle attribuzioni specifiche del grado, è stato valutato, giudicato idoneo e non promosso in servizio al grado di generale per insufficienza di posti disponibili.

A ciò si provvede con la sostituzione del comma 11 con quello di cui all'articolo 6, comma 8, della presente proposta di legge.

La nuova norma non comporta oneri aggiuntivi.

Con l'articolo 7 si intende dettare norme intese a chiarire la portata dell'articolo 44 della legge n. 224 del 1986.

Dalla data di entrata in vigore della legge tutti gli ufficiali in ausiliaria dal 2 gennaio 1980 sono in attesa della regolarizzazione della loro posizione pensionistica. Il ritardo sembra dovuto ad una interpretazione letterale della Corte dei conti. Si rende necessario pertanto chiarire il pensiero del legislatore.

L'articolo 8 ha lo scopo di modificare la Tabella « L » allegata alla legge n. 224 del 1986. Tale modifica è preposta per mantenere le promozioni annuali al grado di colonnello nel R.S.U. nel numero previsto dalla legge 2 dicembre 1975, n. 626, che erano nel numero di 19 in un anno e 20 nell'anno successivo.

La legge 19 maggio 1986, n. 224, mentre per l'anno 1986 ha lasciato invariato il numero di 19 promozioni, per i restanti 2 anni di sua validità, e cioè per il 1987 e 1988, ha ridotto a 10 in ciascun anno il numero di promozioni che, in base alla precedente citata legge n. 626 del 1975, sarebbero state, rispettivamente di 20 e 19.

La norma, dovendosi ovviamente escludere per l'assenza di qualsiasi ragione giustificativa l'intento di penalizzare gli interessati, è da porre in relazione con un divisato futuro diverso assetto della materia. Senonché non si è

considerato che la riduzione delle promozioni, avulsa da quel generale riordinamento oggetto della futura preannunciata legge di avanzamento, costituisce provvedimento che, mentre comprime le legittime aspettative dei tenenti colonnelli, viene a costituire un fatto isolato non idoneo a determinare alcun nuovo equilibrio. Si è ravvisata, pertanto, la necessità di un intervento correttivo che si intende definire con l'articolo 8.

L'articolo 9 si prefigge lo scopo di meglio precisare l'intendimento del legislatore sulla portata dell'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, che tratta

dell'indennità di ausiliaria per i sottufficiali. Lo scopo stesso ha trovato difficoltà interpretative ed a tutt'oggi, dopo quasi quattro anni, non è stato applicato generando grave malcontento tra le migliaia di sottufficiali delle Forze armate interessate. La precisazione non comporta oneri di spesa aggiuntivi.

L'articolo 10 precisa l'esiguo onere conseguente all'applicazione della norma proposta con gli articoli 5, 6, 7 e 8 e che potrà essere facilmente assorbito dai normali stanziamenti previsti nei competenti capitoli del trattamento economico del bilancio militare.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEGLI ARTICOLI
24, 31, 32 E MODIFICA DELL'ARTICOLO 43
DELLA LEGGE 19 MAGGIO 1986, N. 224.

ART. 1.

1. L'applicazione del comma 4 dell'articolo 24 della legge 19 maggio 1986, n. 224, deve avvenire d'ufficio nei confronti di tutti gli ufficiali nei ruoli normali, dei corpi logistici dell'Esercito, che siano stati sopravanzati nelle promozioni ai vari gradi dagli ufficiali dei ruoli ad esaurimento, di pari anzianità di servizio da ufficiale, appartenenti al ruolo ed alla specialità corrispondente, in applicazione delle leggi 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni e integrazioni, e 20 settembre 1980, n. 574, ivi comprese le promozioni conferite o da conferire ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224.

ART. 2.

1. Gli ufficiali iscritti nei ruoli ad esaurimento, costituiti con legge 20 settembre 1980, n. 574, in applicazione del disposto del comma 1 dell'articolo 31 della legge 19 maggio 1986, n. 224, cessano di appartenere alle categorie di cui al titolo IV della legge 10 aprile 1954, n. 113, per transitare, dalla data di costituzione dei rispettivi ruoli, in quelle di cui al titolo III della medesima legge.

ART. 3.

1. Per le promozioni previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, si prescinde

dalla valutazione di merito e si procede unicamente sulla base di accertamenti sulla sussistenza di procedimenti disciplinari o giudiziari e sull'idoneità fisica degli interessati. Tali promozioni debbono essere conferite a tutti gli effetti il giorno precedente la cessazione dal servizio.

ART. 4.

1. Il comma 5 dell'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è sostituito dal seguente:

« 5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facoltà, in relazione alle esigenze di servizio, di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali che ne facciano domanda e si trovino a non più di quattro anni dal limite di età. Ai predetti ufficiali si applicano le norme di cui al secondo periodo del precedente comma 4 e comunque le cessazioni dal servizio di cui al presente articolo sono equiparate a tutti gli effetti a quella per il raggiungimento dei limiti di età ».

CAPO II.

MODIFICHE AGLI ARTICOLI 24, 32,
44 E TABELLE ALLEGATE DELLA
LEGGE 19 MAGGIO 1986, N. 224.

ART. 5.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 24 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. I maggiori dei servizi tecnici dell'Esercito eventualmente sopravanzati dai capitani degli stessi servizi che hanno usufruito della riduzione di anzianità nel grado di tenente per effetto di quanto disposto alla lettera b) del quarto comma dell'articolo 17 della legge 20 settembre 1980, n. 574, ed ai quali non si sono applicate le modalità di avanzamento di cui al quinto comma, lettera c) dello

stesso articolo 17, acquisiscono, ai soli effetti giuridici, anzianità assoluta minima anteriore di un giorno a quella massima conseguita dai suddetti capitani ».

ART. 6.

1. L'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è sostituito dal seguente:

« ART. 32. — 1. La valutazione per la promozione a maggiore degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento, a partire dal 1° gennaio 1984, può essere effettuata, se più favorevole, per gli ufficiali che compiono l'undicesimo anno di permanenza nel grado di capitano, a condizione che abbiano compiuto diciotto anni di servizio, inclusi i periodi di formazione richiesti per la nomina a ufficiale.

2. La promozione al grado superiore dei maggiori e gradi corrispondenti dei ruoli ad esaurimento avviene se idonei, a parità di anzianità nel grado, a condizione che abbiano compiuto ventidue anni di servizio, inclusi i periodi di formazione richiesti per la nomina a ufficiale.

3. Agli ufficiali che rivestivano il grado di maggiore, all'atto dell'entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, viene rideterminata, dall'atto della immissione nei rispettivi ruoli ad esaurimento, l'anzianità nel grado corrispondente a quella di compimento del diciottesimo anno di servizio da ufficiale effettivamente prestato; agli stessi ufficiali viene inoltre attribuito il grado di tenente colonnello il giorno successivo a quello in cui sono stati promossi gli ufficiali con uguale anzianità di servizio da ufficiale, appartenenti ai ruoli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

4. Il vincolo dell'anzianità di servizio di cui ai commi precedenti non si applica nei confronti degli ufficiali del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica e degli ufficiali dei vari ruoli ad esaurimento delle tre Forze armate nei quali l'immissione è subordinata al possesso di un diploma di laurea.

5. Ferma restando l'anzianità richiesta nei commi 1 e 2 la promozione degli ufficiali del ruolo ad esaurimento ha luogo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente effettivo di pari anzianità di grado, nell'ambito di ciascuna Arma, Corpo o specialità, purché non siano stati dichiarati non idonei o sia stato sospeso il giudizio di avanzamento per qualsiasi causa.

6. I tenenti colonnelli e gradi equiparati, appartenenti a tutti i ruoli e corpi dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, qualora cessino dal servizio per le cause di cui ai paragrafi *b)*, *d)* ed *e)* dell'articolo 33 della legge 10 aprile 1954, n. 113, vengono promossi al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, e per il ruolo ad esaurimento anche oltre il grado massimo previsto, considerando tale promozione ad anzianità, a condizione che abbiano compiuto trent'anni di servizio effettivamente prestato oppure sette anni di permanenza nel grado.

7. Agli ufficiali che cessano dal servizio in applicazione del presente comma non si applica la detrazione prevista dal penultimo comma dell'articolo 67 della legge 10 aprile 1954, n. 113. I tenenti colonnelli appartenenti al ruolo di complemento già trattenuti o richiamati in servizio ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 808, comunque cessati dal servizio prima dell'entrata in vigore della presente legge e quelli che cesseranno successivamente, vengono promossi al grado superiore ai fini giuridici il giorno precedente la cessazione dal servizio, anche oltre il grado massimo previsto, considerando tale promozione ad anzianità ed ai fini economici dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli aventi diritto si applicano anche i benefici di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. La promozione al grado superiore, considerata ad anzianità, è comunque attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, prescindendo dal grado rivestito ed anche oltre il grado massimo previsto

per il ruolo, a tutti gli ufficiali di tutti i ruoli e corpi dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza con l'esclusione dei generali di Corpo d'armata e gradi equiparati.

9. sono esclusi dalla promozione di cui al comma 8 gli ufficiali che abbiano conseguito una promozione nella posizione di "a disposizione ; per i colonnelli "a disposizione" dei ruoli normali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, si applica la promozione di cui all'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

10. I benefici previsti dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, e dall'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, non sono cumulabili con quelli di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo. I benefici dell'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, vanno attribuiti anche agli ufficiali dei ruoli speciali ad esaurimento.

11. Agli ufficiali promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, a quelli esclusi dalla promozione ad anzianità di cui al precedente comma 8 ed a quelli promossi in virtù del precedente comma 9, si applica il beneficio previsto dall'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804; di detto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'articolo 67, primo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostituito dall'articolo 44, comma 1, lettera *b*), della presente legge.

12. A tutti gli ufficiali è data facoltà di chiedere, in luogo della promozione di cui al precedente comma 8, l'applicazione dei benefici di cui al precedente comma 11; di detto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria come previsto nel precedente comma. A tutti gli ufficiali si applica la promozione di cui all'articolo 34 della legge 10 settembre 1980, n. 574, qualora all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa non beneficino della promozione ai sensi dei commi 6 e 8 del presente articolo.

13. Gli ufficiali che hanno beneficiato delle promozioni oltre il grado massimo previsto non possono essere richiamati in servizio.

14. Le norme del presente articolo, salvo diversa specifica indicazione, hanno decorrenza ai fini giuridici dal 1° gennaio 1985 ed ai fini amministrativi dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

ART. 7.

1. Il primo comma dell'articolo 67 della legge 10 aprile 1954, n. 113, come modificato dal comma 1, lettera *b*), dell'articolo 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è sostituito dal seguente:

« All'ufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda, non reversibile, pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio, corrispondente a quella posseduta dall'ufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale e della quota di aggiunta di famiglia, dei benefici combattentistici, della pensione privilegiata e del beneficio previsto dal comma 9 dell'articolo 32, della legge 19 maggio 1986, n. 224, e delle aggiunzioni alle indennità operative ricollegate ai particolari impieghi. Le predette aggiunzioni verranno comunque corrisposte nella misura maturata e attribuite all'atto del collocamento in ausiliaria. La determinazione del trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio deve comprendere anche, qualora attribuiti all'atto del collocamento in ausiliaria, i benefici previsti dal primo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 ».

2. Il comma 2 dell'articolo 44 della citata legge n. 224 del 1986 è sostituito dal seguente:

« 2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1° gennaio

1985 e si applicano agli ufficiali collocati in ausiliaria dopo detta data, agli ufficiali già in ausiliaria che al 1° gennaio 1985 abbiano maturato una permanenza in ausiliaria inferiore a 5 anni ed agli ufficiali collocati in ausiliaria nel corso del 1980 per i quali la permanenza in tale posizione è stata ridotta a metà. Tali disposizioni si applicano, a domanda, anche agli ufficiali che alla data anzidetta abbiano maturato una permanenza in ausiliaria superiore a 5 anni; detti ufficiali sono comunque collocati nella riserva od in congedo assoluto, a seconda dell'età e della idoneità, al più tardi alla data di entrata in vigore della presente legge, se ciò non sia già avvenuto per compimento del periodo prescritto da precedenti norme di legge ».

3. La domanda di cui al capoverso del comma 2 deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

1. La tabella L allegata alla legge 19 maggio 1986, n. 224, è modificata nel senso che per gli anni 1987 e 1988 le promozioni al grado di colonnello in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, sono stabilite rispettivamente nei numeri di 20 e 19.

CAPO III.

MODIFICA ALL'ARTICOLO 46 DELLA LEGGE 10 MAGGIO 1983, N. 212.

ART. 9.

1. L'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« ART. 46. — 1. Al sottufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità an-

nua lorda, non reversibile, pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dal sottufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria.

2. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale, della quota di aggiunta di famiglia, della pensione privilegiata ordinaria e delle aggiunzioni alle indennità operative ricollegate a particolari impieghi.

3. Le predette aggiunzioni verranno comunque corrisposte nella misura maturata e attribuita all'atto del collocamento in ausiliaria. La determinazione del trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio deve comprendere anche, qualora attribuiti all'atto del collocamento in ausiliaria, i benefici previsti dal primo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 ».

CAPO IV.

ONERE FINANZIARIO.

ART. 10.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 310 milioni per l'anno finanziario 1987 si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 3101 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anzidetto anno finanziario.